PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 174/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifica all'articolo 43 ter della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)» Nuova titolazione: «Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 93 del 30 marzo 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 aprile 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 aprile 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 174/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifica all'articolo 43 ter della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)» Nuova titolazione: «Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 47 del 30 marzo 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 aprile 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 aprile 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

II Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1 (Modifica all'articolo 43 ter della l.r. 9/2006)

L'articolo prevede l'inclusione nel registro regionale delle strutture ricettive regionali delle strutture agrituristiche nonché di quelle ittituristiche.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 1 bis (Modifica all'articolo 45 della l.r. 9/2006)

L'articolo apporta una modifica di coordinamento tecnico al comma 10 bis dell'articolo 45 della l.r. 9/2006, sostituendo il rinvio all'articolo 34 bis, non corretto, con quello, corretto, all'articolo 43 ter.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 2 (Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della proposta di legge.